



Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "Giuseppe Verdi"

Via S. Venanzio Fortunato, 21

31049 Valdobbiadene (Treviso) 0423 975973

tvis004007@istruzione.it, tvis004007@pec.istruzione.it, www.isissverdi.it

C.F. 92016270263

**VADEMECUM PER L'INCLUSIONE
DEGLI
STUDENTI CON DSA**



Sommario

Norme di riferimento.....	3
I Disturbi Specifici dell’Apprendimento	4
Procedura delle attività connesse agli studenti con DSA	7
Didattica per gli allieve/i con DSA.....	23
Modalità e criteri di verifica e valutazione per ogni disciplina.....	31
Lingue straniere.....	34
Prove di ingresso classi prime.....	36
Prove INVALSI	36
Esami di Stato	38

La redazione di questo documento, che rappresenta un’integrazione al Piano di Inclusione, viene effettuata nel pieno rispetto della normativa vigente e si prefigge lo scopo di:

1. Definire pratiche comuni all’interno dell’Istituto
2. Facilitare l’accoglienza, l’inserimento e il percorso formativo degli studenti che presentano Disturbi Specifici dell’Apprendimento

Il documento va integrato con eventuali aggiornamenti della normativa vigente.



NORME DI RIFERIMENTO:

- Legge 517/77 art.2 e 7: integrazione scolastica, individualizzazione degli interventi
- Legge 59/97 autonomia scolastica
- DPR 275/99 art.4: autonomia didattica
- Legge 53/03: personalizzazione del percorso scolastico
- Nota MIUR 4099/A4 del 05 Maggio 2004 *“Iniziative relative alla dislessia”*
- Nota MIUR 4674 del 10 Maggio 2007 *“Disturbi di apprendimento-Indicazioni operative”*
- DPR n. 122/2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli allieve/i e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
- Legge 8 Ottobre 2010, n. 170 *“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”*
- Decreto MIUR n. 5669 del 12 Luglio 2011 e Allegato al Decreto Ministeriale 12 Luglio 2011 *“Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento”*; in particolare si fa riferimento all’art.3.1 “Documentazione dei percorsi didattici”.
- Regione Veneto: recepimento dell’Accordo Stato-Regioni, *“Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)”*, 25 Luglio 2012
- Accordo Stato – Regioni – province autonome di Trento e Bolzano – 24 luglio 2012 *“Indicazioni per la diagnosi e la certificazione diagnostica dei dsa”*
- Ordinanza Ministeriale n. 41 dell’11 maggio 2012. Regolamento delle norme vigenti per la valutazione degli allieve/i
- D.lgs. 62/2017: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.
- D.M. n. 741 del 3 ottobre 2017 - Esami conclusivi primo e secondo ciclo
- Nota del 3 aprile 2019 - Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti
- Istituto Superiore di Sanità (ISS) - Nuova Linea Guida sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) - 20 gennaio 2022

RIFERIMENTI A LIVELLO REGIONALE:

- Legge regionale 16 del 04/03/2010 – Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell’apprendimento (dsa) e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale.
- DGR 2723 del 24/12/2012 e Nota USR Veneto del 31/01/2013 - Recepimento Accordo-Stato Regioni del 25 luglio 2012. Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei



disturbi specifici dell'apprendimento. Istituzione dell'Elenco dei soggetti privati abilitati al rilascio della diagnosi DSA e definizione dei requisiti, criteri e modalità per l'iscrizione e la conferma.

- DGR 2315 del 09/12/2014 - Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA): aggiornamento della DGR n. 2723 del 24 dicembre 2012 di recepimento dell'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012.
- DGR 146 del 20/02/2024 - Rilascio dell'accreditamento istituzionale a soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002. Deliberazione/CR n. 6 del 29/01/2024.

I DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO.

Le *Linee Guida* indicate al D. M. 5669 del 12 luglio 2011, forniscono la seguente definizione:

“I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettuale adeguato all'età anagrafica. Sono coinvolte in tali disturbi: l'abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli. Sulla base dell'abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica: dislessia (lettura), disgrafia e disortografia (scrittura), discalculia (calcolo).

Secondo le ricerche attualmente più accreditate, i DSA sono di origine neurobiologica; allo stesso tempo hanno matrice evolutiva e si mostrano come un'atipia dello sviluppo, modificabili attraverso interventi mirati.

Posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti. È da notare, inoltre (e ciò non è affatto irrilevante per la didattica), che gli alunni con DSA sviluppano stili di apprendimento specifici, volti a compensare le difficoltà incontrate a seguito del disturbo.

La dislessia

Da un punto di vista clinico, la dislessia si manifesta attraverso una minore correttezza e rapidità della lettura a voce alta rispetto a quanto atteso per età anagrafica, classe frequentata, istruzione ricevuta.

Risultano più o meno deficitarie - a seconda del profilo del disturbo in base all'età - la lettura di lettere, di parole e non-parole, di brani. In generale, l'aspetto evolutivo della dislessia può farlo somigliare a un semplice rallentamento del regolare processo di sviluppo. Tale considerazione è utile per l'individuazione di eventuali segnali anticipatori, fin dalla scuola dell'infanzia.

La disgrafia e la disortografia

Il disturbo specifico di scrittura si definisce disgrafia o disortografia, a seconda che interessi rispettivamente la grafia o l'ortografia. La disgrafia fa riferimento al controllo degli aspetti grafici, formali, della scrittura manuale, ed è collegata al momento motorio-esecutivo della prestazione; la disortografia riguarda invece l'utilizzo, in fase di scrittura, del codice linguistico in quanto tale.



La disgrafia si manifesta in una minore fluenza e qualità dell'aspetto grafico della scrittura, la disortografia è all'origine di una minore correttezza del testo scritto; entrambi, naturalmente, sono in rapporto all'età anagrafica dell'alunno.

In particolare, la disortografia si può definire come un disordine di codifica del testo scritto, che viene fatto risalire ad un deficit di funzionamento delle componenti centrali del processo di scrittura, responsabili della transcodifica del linguaggio orale nel linguaggio scritto.

La discalculia

La discalculia riguarda l'abilità di calcolo, sia nella componente dell'organizzazione della cognizione numerica (intelligenza numerica basale), sia in quella delle procedure esecutive e del calcolo.

Nel primo ambito, la discalculia interviene sugli elementi basali dell'abilità numerica: il subitizing (o riconoscimento immediato di piccole quantità), i meccanismi di quantificazione, la seriazione, la comparazione, le strategie di composizione e scomposizione di quantità, le strategie di calcolo a mente.

Nell'ambito procedurale, invece, la discalculia rende difficoltose le procedure esecutive per lo più implicate nel calcolo scritto: la lettura e scrittura dei numeri, l'incolonnamento, il recupero dei fatti numerici e gli algoritmi del calcolo scritto vero e proprio.”

La definizione di DSA si fonda su due caratteristiche fondamentali:

- la *specificità*: il soggetto con DSA presenta mancanze in un dominio specifico (lettura, scrittura o calcolo), mentre le altre abilità possono essere intatte
- la *discrepanza*: il soggetto con DSA può presentare un QI nella norma (>70-85) pur mostrando deficit più o meno severi in determinati ambiti d'apprendimento

Altra caratteristica dei DSA è la *Comorbilità*. I disturbi specifici dell'apprendimento possono coesistere in una stessa persona, ossia più disturbi specifici compaiono simultaneamente e/o possono presentarsi insieme ad altri, anche di carattere comportamentale.

Ad esempio, il Disturbo Specifico dell'Attenzione, ossia l'incapacità di prestare attenzione sostenuta, può presentarsi spesso in associazione ad un disturbo specifico dell'apprendimento. La comorbilità può essere presente anche con altri disturbi di sviluppo (disturbi di linguaggio, disturbi di coordinazione motoria) e disturbi emotivi e del comportamento.

In questo caso, il disturbo risultante è superiore alla somma delle singole difficoltà, poiché ognuno dei disturbi implicati nella comorbilità influenza negativamente lo sviluppo delle abilità complessive.

Codici di riferimento per i DSA - ICD10

- F81.0: disturbo specifico della lettura (fluenza, accuratezza). Da segnalare difficoltà nella comprensione
- F81.1: disturbo specifico dell'ortografia



- F81.2: disturbo specifico delle abilità aritmetiche
- F81.3: disordine misto delle abilità scolastiche. Comorbilità di disturbo specifico delle abilità aritmetiche e di lettura e/o ortografia
- F81.8: disturbo dell'espressione scritta (disgrafia in assenza di F82.1)
- F82.1: disturbo evolutivo specifico della funzione motoria (inclusa la disprassia), per i disturbi della grafia.

Altri tipi di disturbo

Disprassia

Tale disturbo è riconosciuto dal Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5) e inserito tra i Disturbi del Neurosviluppo e i Disturbi del Movimento. È caratterizzato da ritardo nell'acquisizione delle competenze motorie rispetto a quanto atteso dall'età, da deficit nelle attività di vita quotidiana, da assenza di disabilità intellettiva o di deficit visivo o di deficit attribuibili ad una condizione neurologica che influenzino il movimento.

Nell'ICD-10 la Disprassia viene classificata come Disturbo Evolutivo Specifico della Funzione Motoria, caratterizzato da una grave compromissione dello sviluppo della coordinazione motoria non spiegabile in termini di disabilità intellettiva generale o di qualsiasi disordine neurologico specifico, congenito o acquisito.

Spesso la Disprassia si presenta in comorbilità con altri disturbi del Neurosviluppo quali ADHD, DSA, Autismo, e in comorbilità anche con sindromi quali ad esempio Williams, Down.

La Disprassia rappresenta una condizione che persiste per tutta la durata della vita dell'individuo, con importanti ripercussioni soprattutto in età adolescenziale: la consapevolezza dei propri limiti e gli insuccessi scolastici, generano bassa autostima, difficoltà relazionali e isolamento sociale. Il deficit non riguarda semplicemente l'esecuzione di schemi di movimento, ma la capacità di rappresentarsi, programmare e pianificare movimenti intenzionali diretti al raggiungimento di un obiettivo. Se presente il disturbo del linguaggio, anche l'organizzazione del pensiero, l'organizzazione di un discorso e la pianificazione orale possono risultare deficitarie.

L'abilità della scrittura spesso risulta deficitaria, soprattutto se in comorbilità con disgrafia.

Disnomia

La disnomia o difficoltà di accesso lessicale impedisce di riportare alla memoria un termine corretto.

Può essere la conseguenza di un evento traumatico oppure di un disturbo del linguaggio. È frequente in comorbilità nei disturbi specifici dell'apprendimento, in particolare con la dislessia.



**PROCEDURA
DELLE ATTIVITÀ CONNESSE
AGLI STUDENTI CON DSA**



RISORSE PROFESSIONALI

SOGGETTI	ADEMPIMENTI
REFERENTE D'ISTITUTO PER ALLIEVE/I CON DSA	<ul style="list-style-type: none">- Fornire informazioni circa le disposizioni normative vigenti.- Promuovere il successo formativo attraverso azioni volte al recupero di allieve/i con DSA.- Porre in essere azioni rivolte a prevenire il disagio e la dispersione scolastica.- Monitorare periodicamente le misure educative e didattiche di supporto.- Fornire indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato.- Offrire supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione.- Collaborare, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con allieve/i con DSA.- Fornire informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in tema di DSA.- Informare eventuali supplenti in servizio nelle classi con allieve/i con DSA.- Curare la dotazione bibliografica e di sussidi all'interno dell'Istituto.- Diffondere le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento.- Fornire informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter fare riferimento per le tematiche in oggetto.- Fungere da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie formative accreditate



	<p>nel territorio.</p> <ul style="list-style-type: none">- Archiviare e controllare le certificazioni fornite dalle famiglie di allieve/i con DSA e i PDP redatte dai singoli CdC.
CONSIGLIO DI CLASSE	<ul style="list-style-type: none">- Individuare i casi in cui è opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica con misure dispensative e compensative, sulla base di considerazioni pedagogico-didattiche e di eventuale documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia.- Progettare e condividere il PDP allo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie d'intervento e i criteri di valutazione degli apprendimenti per le/gli allieve/i individuate/i in situazione di svantaggio.- Monitorare costantemente, a partire dall'inizio dell'a.s., le situazioni di allieve/i con DSA (particolare attenzione va data al turn over dei docenti affinché l'informazione sia adeguatamente diffusa).- Comunicare con la famiglia e con eventuali esperti.- Involgere le famiglie nella predisposizione dei percorsi educativo-didattici.- Proporre risorse/strategie da utilizzare nella realizzazione degli interventi.- Individuare le risorse utili a favorire i processi inclusivi.
COORDINATORE DI CLASSE	<ul style="list-style-type: none">- Coordinare le attività di classe volte ad assicurare l'inclusività di allieve/i con DSA.- Curare il dialogo con le famiglie.- Relazionarsi con altre figure di sistema e Dirigente Scolastico per attuare e monitorare gli interventi educativo-didattici progettati a favore di allieve/i con DSA.



DOCENTI CURRICOLARI

- Discutere e approvare il percorso formativo più opportuno per l'allieva/o.
- Contribuire all'elaborazione della documentazione (PDP per allieve/i con DSA) e del percorso didattico.
- Seguire le indicazioni presenti nei PDP, riguardo agli obiettivi, alle metodologie e attività e alle modalità di verifica e valutazione.
- Segnalare al Coordinatore di classe e al Referente qualsiasi problema inerente l'attività formativa che coinvolga gli allieve/i.



ISCRIZIONE / INIZIO ANNO SCOLASTICO

- ACQUISIZIONE DELLA DIAGNOSI SPECIALISTICA CON RELATIVA FASE DI PROTOCOLLO
- COMUNICAZIONI INTERNE
- RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI UTILI

SOGGETTI COINVOLTI:

- DIRIGENTE SCOLASTICO
- COORDINATORE DI CLASSE
- REFERENTE DSA
- FAMIGLIA E ALLIEVA/O
- SEGRETERIA DIDATTICA

SOGGETTI	ADEMPIMENTI
FAMIGLIA/ ALLIEVA/O	<p>Unitamente all’iscrizione, la famiglia o l’allieva/o se maggiorenne:</p> <ul style="list-style-type: none">- consegna la certificazione e la diagnosi del medico specialista in segreteria didattica per poter richiedere al Consiglio di Classe l’applicazione delle misure dispensative e l’utilizzo degli strumenti compensativi consigliati dallo specialista stesso. <p>Qualora la certificazione di DSA attesti la gravità del disturbo e rechi esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte in lingua straniera, può essere presentata formale richiesta scritta in segreteria didattica.</p>
SEGRETERIA DIDATTICA	<p>L’assistente amministrativo preposto alle pratiche d’iscrizione di allieve/i con DSA ha il compito di:</p> <ul style="list-style-type: none">- Protocollare la certificazione e la diagnosi, le richieste e le comunicazioni giunte dalla famiglia (anche nel corso dell’anno scolastico).



	<ul style="list-style-type: none">- Consegnare una copia della certificazione e della diagnosi con il numero del protocollo alla famiglia, se da questa richiesto.- Inserire la certificazione e la diagnosi protocollata nel fascicolo personale dell'allieva/o.- Fornire o trasmettere telematicamente una copia della certificazione e della diagnosi (e di eventuali altre comunicazioni) con il numero di protocollo al referente d'istituto per i DSA e ai docenti Coordinatori della classe di riferimento.- Su indicazione del referente d'istituto, informare le famiglie di allieve/i con DSA della diagnosi scaduta o in scadenza e invitarle a contattare gli specialisti per il rinnovo.
REFERENTE DI ISTITUTO PER I DSA	Ha il compito di: <ul style="list-style-type: none">- Aggiornare l'elenco anagrafico di allieve/i con DSA iscritti.- Trasmettere detto elenco al Dirigente Scolastico e alla Vicepresidenza.- Fornire informazioni circa le disposizioni normative vigenti.- Porre in essere azioni rivolte a prevenire il disagio e la dispersione scolastica.- Controllare le certificazioni e le diagnosi fornite dalle famiglie di allieve/i con DSA e i PDP redatti dai singoli CdC.
DOCENTE COORDINATORE DELLA CLASSE	Ha il compito di: <ul style="list-style-type: none">- Prendere visione e leggere con attenzione la diagnosi specialistica e altri documenti relativi ad allieve/i con DSA per ricavarne le prime informazioni utili. Fotocopie e fotografie di diagnosi e documenti sono vietate.- Progettare gli interventi educativo-didattici a favore di allieve/i con



DSA, relazionandosi con altre figure di sistema e Dirigente
Scolastico.



STESURA E SOTTOSCRIZIONE DEL PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO (PDP)

LA STESURA DEI PDP VIENE EFFETTUATA NEL I TRIMESTRE SCOLASTICO.
IL MODELLO DEL PDP VIENE PREDISPOSTO DALL'ISTITUTO.

SOGGETTI COINVOLTI:

- DIRIGENTE SCOLASTICO
- COORDINATORE DI CLASSE
- DOCENTI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
- REFERENTE DSA
- FAMIGLIA E ALLIEVA/O
- SEGRETERIA DIDATTICA

SOGGETTI	ADEMPIMENTI
REFERENTE DI ISTITUTO PER I DSA	<p>Durante il primo Consiglio di Classe di settembre informa tutti i docenti del/i caso/i, condividendo le informazioni acquisite e le indicazioni fornite nella diagnosi e nella certificazione dagli specialisti.</p> <p>Accoglie le prime richieste del CdC.</p> <p>La richiesta da parte del CdC di un incontro con la famiglia e gli specialisti per acquisire ulteriori informazioni, verrà specificata nel verbale dell'incontro indicando anche le modalità di svolgimento (in presenza o a distanza con il solo Coordinatore, con tutto il CdC, ...). L'incontro potrà essere richiesto anche nei successivi Consigli di classe, qualora se ne ravvisi la necessità.</p>



**DOCENTE
COORDINATORE
DELLA CLASSE**

1. Durante il Consiglio di Classe di ottobre raccoglie e fa verbalizzare le osservazioni di tutti i componenti al fine di approntare la prima stesura del Piano Didattico Personalizzato (sezione A e sezione C del documento).
2. Contatta la famiglia (entrambi i genitori) e l'allieva/o per la compilazione della sezione B del PDP, che può essere inviata anche telematicamente. Famiglia e allieva/o possono chiedere e ottenere una copia in visione del PDP redatto dal CdC per analizzarlo e sottoporlo eventualmente agli specialisti di riferimento. Possono chiedere di modificarlo prima di firmarlo mettendo per iscritto le modifiche e le integrazioni richieste.
3. Convoca la famiglia (entrambi i genitori) e l'allieva/o per la condivisione e l'accettazione del PDP completo.
4. Dopo la sottoscrizione da parte della famiglia (entrambi i genitori) e dell'allieva/o (firma se maggiorenne), durante il Consiglio di Classe di novembre coordina l'approvazione del PDP completo e raccoglie le firme di tutti i docenti.
5. Consegna la copia cartacea completa delle firme dei docenti, della famiglia e dell'allieva/o in segreteria didattica.

N.B.: prima della consegna del PDP in segreteria didattica controllare che sia stata inserita la DATA, corrispondente a quella di sottoscrizione da parte della famiglia o successiva (nel caso fossero state effettuate delle modifiche su proposta di quest'ultima).



DOCENTI DEL CDC	<p>I docenti hanno il compito di:</p> <ul style="list-style-type: none">- Osservare l'allieva/o durante le normali attività didattiche e condividere le proprie impressioni nel corso del Consiglio di Classe di ottobre, collaborando alla compilazione della prima stesura del PDP.- Prendere visione della diagnosi e della certificazione (contattando il Coordinatore della Classe o il Referente d'istituto per i D.S.A) prestando particolare attenzione alle proposte e suggerimenti dei referenti clinici per l'intervento in ambito scolastico, che possono essere adottati sin dall'inizio dell'anno scolastico.- Compilare (entro il mese di novembre) in maniera condivisa con i colleghi della classe il PDP, indicando le strategie didattiche, gli strumenti compensativi e le misure dispensative adottati nella propria disciplina. <p>N.B.: nel caso di allieva/o per il quale sia stato già stilato il PDP nel precedente anno scolastico (anche di diverso ordine scolastico), quest'ultimo documento ha validità fino alla redazione e sottoscrizione del PDP per l'anno scolastico in corso.</p>
FAMIGLIA/ ALLIEVA/O	<ul style="list-style-type: none">- Forniscono al Referente d'istituto, al coordinatore di classe e ai docenti del CdC tutte le informazioni ritenute utili per il percorso scolastico.- Condividono e sottoscrivono (entrambi i genitori) l'intero PDP.- Mantengono costante l'impegno dell'allieva/o nel lavoro scolastico e domestico.- Favoriscono l'acquisizione delle necessarie competenze per l'utilizzo degli strumenti compensativi previsti nel PDP e di un metodo di studio efficace.



ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	<ul style="list-style-type: none">- Fa firmare al Dirigente scolastico la copia definitiva del PDP sottoscritto da famiglia, allieva/o e docenti Consiglio di Classe.- Protocolla la copia definitiva del PDP firmata dal Dirigente scolastico e procede all'opportuna archiviazione (inserisce il documento insieme alla certificazione e alla diagnosi protocollati ed altre eventuali richieste nel fascicolo personale dell'allieva/o).- Consegnare una copia del PDP con il numero del protocollo alla famiglia, se da questa richiesto.
DIRIGENTE SCOLASTICO	<ul style="list-style-type: none">- Firma la copia definitiva del PDP sottoscritto da famiglia, allieva/o e docenti Consiglio di Classe.- Attiva il monitoraggio relativo alle azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione di buone pratiche e procedure o apportare eventuali modifiche.

IN CASO DI RIFIUTO ALL'ADOZIONE E/O SOTTOSCRIZIONE DEL PDP	<p>In caso di</p> <ul style="list-style-type: none">- Rifiuto all'adozione di un PDP pur in presenza di una diagnosi e certificazione- Rifiuto a sottoscrivere un PDP già redatto dal CdC <p>la famiglia o l'allieva/o maggiorenne dovranno motivare la scelta per iscritto con una lettera di rinuncia (firmata dai genitori e dall'allieva/o) da consegnare presso la segreteria didattica.</p> <p>In tal caso il Consiglio di classe deve comunque attivare le misure di personalizzazione previste dalla normativa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Legge 53/2003 (“definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.”)- C.M. n 8/13 - Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali
---	---



	<p>e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.</p> <ul style="list-style-type: none">- art. 3 c. 2 del DL 62/17 (“la scuola nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa deve attivare ‘specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento’ che vanno comunicate alla famiglia ma non richiedono la loro approvazione.”)
SCADENZE	<p>La consegna del PDP completo e sottoscritto da famiglia, allieva/o e docenti Consiglio di Classe è prevista per il 30 novembre, così come indicato nelle Linee Guida del 2011: la scuola deve predisporre i documenti “in tempi che non superino il primo trimestre scolastico”.</p> <p>La famiglia ha diritto e dovere di sollecitare la redazione del PDP entro i tre mesi previsti per legge, in qualsiasi momento dell’anno rispetto alla consegna della diagnosi.</p> <p>Per la redazione del documento, la famiglia può rivolgersi al Coordinatore di classe, al Referente d’istituto per i DSA e, se necessario, al Dirigente scolastico.</p> <p>N.B.: la consegna del documento in segreteria didattica può essere effettuata anche dopo la scadenza del 30 novembre, ma non oltre il 31 dicembre, laddove il CdC reputi necessario un periodo di osservazione e valutazione maggiore rispetto a quello previsto.</p> <p>Nel corso dell’anno scolastico, Consiglio di Classe e famiglia possono rivedere e modificare il PDP per adeguarlo alle necessità dell’allieva/o, tenendo conto dei suoi miglioramenti e definendo le strategie e gli strumenti più adatti ad essa/o.</p> <p>Incontri di controllo e di eventuale revisione del PDP possono essere concordati da CdC e famiglia all’inizio dell’anno scolastico.</p>

IN CASO DI DIAGNOSI CONSEGNATE NEL CORSO DELL’ANNO	<p>Nel caso di acquisizione di nuova diagnosi o di rinnovo ad anno scolastico avviato, si seguirà la procedura sopra illustrata.</p> <p>Il Coordinatore di classe informerà tutti i docenti del CdC ed avvierà la</p>
---	---



compilazione condivisa del PDP, secondo la procedura sopra illustrata.

Il PDP verrà approvato nel corso del successivo CdC ordinario (se previsto entro due mesi dalla ricezione della diagnosi).

L'intera procedura dovrà concludersi al massimo entro 3 mesi dalla ricezione della nuova diagnosi.

Per poter procedere alla redazione del PDP le diagnosi devono essere consegnate dalla famiglia in segreteria entro il **15 febbraio**, in particolare per le **classi quinte**, così come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 2723 del 24 dicembre 2012, documento che

recepisce l'Accordo-Stato Regioni del 25 luglio 2012. Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento.

Istituzione dell'Elenco dei soggetti privati abilitati al rilascio della diagnosi DSA e definizione dei requisiti, criteri e modalità per l'iscrizione e la conferma. (*“... la diagnosi di DSA deve essere tempestiva e prodotta in tempo utile per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, di norma, non oltre il 15 febbraio per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione del passaggio da un ciclo scolastico all'altro nonché degli adempimenti connessi agli esami di Stato con l'eccezione della prima certificazione diagnostica, che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui ciò avviene.”*)

- Per le nuove diagnosi giunte successivamente a tale termine (15 febbraio) il CdC compila il PDP.
- Per i rinnovi delle diagnosi giunti successivamente a tale termine (15 febbraio) il CdC non compila un nuovo PDP ma apporta modifiche al documento già stilato oppure redige una relazione da allegare al PDP già stilato, indicando gli strumenti compensativi e le misure dispensative suggerite dallo specialista per la tipologia del disturbo, adottando le modalità di verifica e di valutazione che tengano conto di quanto certificato.



SEGNALAZIONI

Nel caso di **sospetto** Disturbo Specifico di Apprendimento, la Scuola segnala alle famiglie le difficoltà dell'allieva/o, le eventuali evidenze e le invita ad intraprendere un percorso di diagnosi e certificazione tramite il Servizio Sanitario Nazionale, ossia l'AULSS competente o i servizi privati abilitati al rilascio della diagnosi DSA (accreditati ai sensi della LR 16 agosto 2002, n. 22).

La segnalazione di sospetto Disturbo Specifico di Apprendimento è regolamentata dalla seguente normativa:

LEGGE 170/2010 che stabilisce:

“Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.” (Art. 3 comma 2).

“è compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all’articolo 7, comma 1. L’esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.” (Art. 3 comma 3).

DM 5669/2011 che prescrive:

“... le istituzioni scolastiche provvedono a segnalare alle famiglie le eventuali evidenze, riscontrate nelle prestazioni quotidiane in classe e persistenti nonostante l’applicazione di adeguate attività di recupero didattico mirato, di un possibile disturbo specifico di apprendimento, al fine di avviare il percorso per la diagnosi ai sensi dell’art. 3 della Legge 170/2010” (Art. 2 comma 1).

ACCORDO STATO-REGIONE DGRV 2723 DEL 24/12/12, che regolamenta:

“L’attivazione del percorso diagnostico (art. 1), stabilendo tra l’altro che la diagnosi di DSA debba essere tempestiva e il percorso diagnostico debba essere attivato solo dopo la messa in atto da parte della scuola degli interventi educativo-didattici previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge 170/2010, e in esito alle procedure di riconoscimento precoce, di cui al comma 3 del medesimo articolo 3.”



La Scuola ha l'obbligo di

- di intraprendere “interventi” (*tempestivi* e *idonei*) volti ad individuare i “casi sospetti” di DSA
- inviare una comunicazione alla famiglia, prima di intraprendere i predetti interventi

La Scuola attiva la segnalazione attraverso le seguenti fasi:

1. individuazione da parte dei docenti del CdC di alunne/i con difficoltà durante le attività didattiche ordinarie
2. invio da parte del Coordinatore di classe di una comunicazione informativa e attivazione di “...interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA....” (L. 170/10, art. 3 c. 3)

La scuola comunica alla famiglia che, ai sensi dell'art. 3 c. 3 L. 170/10, avvierà osservazioni più approfondite volte a definire un quadro completo del livello di sviluppo dell'allieva/o interessata/o, avendo riscontrato difficoltà e limitazioni nel rendimento scolastico che presentano i requisiti di:

- persistenza (continuano a manifestarsi anche dopo sollecitazioni e attività di recupero)
- specificità (si manifestano in particolare nelle abilità di lettura, e/o scrittura, e/o impiego dei numeri)
- discrepanza (nonostante le difficoltà rilevate, l'allieva/o mostra un quadro cognitivo adeguato al livello scolare)
- difficoltà comportamentali (l'allieva/o può apparire svogliata/o, talvolta irritabile; spesso si rifiuta di svolgere attività comprendenti lettura, scrittura, calcolo etc.)

3. comunicazione alle famiglie dei risultati delle osservazioni.

Nell'eventualità che le osservazioni e gli interventi dei docenti confermino un “sospetto DSA”, si invita la famiglia ad avviare l'iter diagnostico-clinico presso l'AULSS competente o i servizi privati accreditati

I risultati degli interventi educativo-didattici e le osservazioni sono riportati in una specifica scheda consegnata dalla scuola alla famiglia richiedente.

Il modello della *SCHEDA DI SEGNALAZIONE E RELAZIONE PER*



*SOSPETTO DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO –
BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE* è redatto dalla scuola.

4. accertamento e rilascio della diagnosi/certificazione medica da parte dell'AULSS competente o dei servizi privati accreditati
5. consegna alla scuola della copia della diagnosi/certificazione medica da parte della famiglia
6. avvio da parte della scuola degli interventi individualizzati/personalizzati ed elaborazione, attuazione e verifica del Piano Didattico Personalizzato



DIDATTICA PER ALLIEVE/I CON D.S.A.

Le Misure educative e didattiche di supporto per allieve/i con DSA sono definite dall'art. 5 della Legge 170/10.

La legge prevede:

- *uso di una didattica individualizzata e personalizzata*
- *uso di forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti*
- *uso di strumenti compensativi*
- *uso di mezzi di apprendimento alternativi e tecnologie informatiche*
- *uso di misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere*
- *nell'insegnamento delle lingue straniere l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento*
- *possibilità dell'esonero dalle lingue straniere*
- *periodico monitoraggio ed eventuale modifica delle misure per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi*
- *adeguate forme di verifica e di valutazione*

L'articolo 4 del Decreto MIUR n. 5669/2011 specifica le misure educative e didattiche:

“Le Istituzioni scolastiche, (...), provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative.”
(comma 1)

“I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all'interno delle indicazioni curricolari nazionali per il primo e per il secondo ciclo, sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell'alunno e dello studente con DSA, adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo.” (comma 2)

Il concetto di **DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA e PERSONALIZZATA** rimanda alla necessità di individuare e mettere in atto metodologie e strategie educative che permettano ad ogni studente il raggiungimento del proprio successo scolastico.



All'interno di una classe, tutti gli studenti mostrano caratteristiche e abilità neuropsicologiche differenziate. Queste sono molto più evidenti e peculiari negli studenti con DSA.

Per alcuni studenti la memoria di lavoro risulta deficitaria, per altri lo sono le capacità attentive e di focalizzazione sul compito, oppure risulta compromessa la capacità espressiva del linguaggio. Oltre a queste e ad altre difficoltà e/o deficit, bisogna tener conto di tutti gli aspetti che rendono diversificato l'approccio allo studio, dagli stili di apprendimento di ciascuno (stile visivo, cinestesico, verbale, uditivo), alle strategie cognitive di elaborazione dei contenuti (ad esempio, stile globale/analitico o sistematico/intuitivo), fino agli aspetti personali, motivazionali ed emotivi, e alle caratteristiche caratteriali e temperamentali di ogni allieva/o.

Tutto ciò rende necessario l'adattamento degli strumenti e delle strategie didattiche ai bisogni e alle caratteristiche emotive, cognitive e motivazionali di ogni allieva/o.

Ogni docente di un'allieva/o con DSA deve garantire una didattica individualizzata e personalizzata.

L'individualizzazione della didattica si riferisce alle strategie didattiche che mirano ad assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento delle competenze fondamentali del curricolo, attraverso una diversificazione dei percorsi di insegnamento. Lo scopo della didattica individualizzata è quello di far raggiungere a tutti gli stessi traguardi, pertanto gli obiettivi sono comuni per tutti, ma con percorsi e strategie didattiche differenti in base agli allieve/i e alle loro esigenze.

La personalizzazione della didattica si riferisce alle strategie didattiche che mirano a garantire ad ogni studente una propria forma di eccellenza cognitiva, attraverso possibilità di coltivare le proprie potenzialità intellettive. Lo scopo della didattica personalizzata è quello di far sviluppare in ognuno i propri personali talenti, pertanto sia gli obiettivi sia i percorsi e le strategie didattiche sono diversi per ciascuno e mirano a formare persone con profili cognitivi diversi.

La sinergia fra didattica individualizzata e personalizzata determina dunque, per l'alunna/o con DSA, le condizioni più favorevoli per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.

Riguardo agli **STRUMENTI COMPENSATIVI** la normativa recita:

“Le Istituzioni scolastiche assicurano l’impiego degli opportuni strumenti compensativi, curando particolarmente l’acquisizione, da parte dell’alunno e dello studente, con DSA delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi.” (art. 4, comma 4, D M n. 5669/2011)

“Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.

Fra i più noti indichiamo:

- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;*



- *il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;*
- *i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;*
- *la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;*
- *altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.*
- *Tali strumenti sollevano l'alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. L'utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti - anche sulla base delle indicazioni del referente di istituto - avranno cura di sostenere l'uso da parte di alunni e studenti con DSA.”*

(Linee guida indicate al Decreto Attuativo della Legge 170/2010, pag. 7)

Gli strumenti compensativi che ogni studente può utilizzare sono specificati all'interno del Piano Didattico Personalizzato (PDP), su indicazione della diagnosi clinica di DSA.

“La diagnosi di DSA contiene le informazioni necessarie per stilare una programmazione educativa e didattica che tenga conto delle difficoltà del soggetto e preveda l'applicazione mirata delle misure previste dalla legge. La menzione della categoria diagnostica non è infatti sufficiente per la definizione di quali misure didattiche siano appropriate per il singolo soggetto.” (Accordo Stato-Regione DGRV 2723 del 24/12/12)

Strumenti compensativi possono essere:

strumenti didattici

- metodologie inclusive (cooperative learning, tutoring)
- tabelle
- formulari
- organizzatori grafici

strumenti tecnologici

- sintesi vocale
- registratore vocale
- software di videoscrittura con correttore
- libri digitali

Riguardo alle **MISURE DISPENSATIVE** la normativa recita:

“L'adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.” (art. 4, comma 5, D M n. 5669/2011)



Si tratta di “... interventi che consentono all’alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento. Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con dislessia un lungo brano, in quanto l’esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura.

D’altra parte, consentire all’alunno o allo studente con DSA di usufruire di maggior tempo per lo svolgimento di una prova, o di poter svolgere la stessa su un contenuto comunque disciplinarmen-
te significativo ma ridotto, trova la sua ragion d’essere nel fatto che il disturbo li impegnà per più tempo dei propri compagni nella fase di decodifica degli items della prova. A questo riguardo, gli studi disponibili in materia consigliano di stimare, tenendo conto degli indici di prestazione dell’allievo, in che misura la specifica difficoltà lo penalizzi di fronte ai compagni e di calibrare di conseguenza un tempo aggiuntivo o la riduzione del materiale di lavoro. In assenza di indici più precisi, una quota del 30% in più appare un ragionevole tempo aggiuntivo.

L’adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati, che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere sempre valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell’alunno o dello studente in questione.” (Linee guida indicate al decreto attuativo della legge 170/2010, pag. 7)

Nell’ambito delle varie discipline l’allieva/o può essere dispensato da:

- leggere ad alta voce
- prendere appunti
- rispettare i tempi standard (consegna delle prove scritte in tempi maggiori di quelli previsti per gli allieve/i senza DSA, fino a un massimo del 30%)
- copiare dalla lavagna
- scrivere testi sotto dettatura
- un eccessivo carico di compiti a casa
- effettuare più prove valutative in tempi ravvicinati
- studiare a memoria formule, tabelle, definizioni, poesie

IN GENERALE:

Come strategie e strumenti didattici per allieve/i con DSA è utile

- promuovere una **didattica metacognitiva**, cioè far riflettere allieve/i su come funziona il proprio modo di apprendere, sui propri punti di forza, sulle proprie criticità e sulle proprie strategie per superarle, al fine di raggiungere l’autonomia e far emergere il proprio talento
- controllare la gestione del **diario**
- utilizzare il **registro elettronico**



- controllare e guidare l'**organizzazione** e la distribuzione strategica del carico di **studio settimanale**
- controllare e guidare l'**organizzazione del materiale di studio**
- utilizzare **linguaggi diversi** per trasmettere gli argomenti da apprendere (testo, immagini, audio, video, grafici, linee del tempo)
- produrre **materiali didattici in formato digitale** per tutta la classe (schemi, Power Point, linee del tempo)
- scrivere alla lavagna in **STAMPATO MAIUSCOLO**
- consigliare all'allieva/o di predisporre (in autonomia, se possibile), sin dall'inizio dell'anno scolastico, un quaderno/raccoglitrice delle regole, delle formule e degli schemi o mappe per ogni argomento studiato, guidandolo nella tenuta dello stesso
- incentivare l'utilizzo degli strumenti compensativi (computer per la videoscrittura, registrazione audio delle lezioni, uso dei libri digitali e della sintesi vocale per lo studio) indicati nel PDP
- ripresentazione dell'argomento proposto nella lezione precedente richiamando i concetti fondamentali, con il coinvolgimento della classe
- aiutare l'allieva/o a selezionare gli argomenti principali, evidenziando le **parole chiave**
- sostenere e guidare l'alunna/o nella creazione di **mappe e schemi**, oppure fornire i suddetti strumenti
- creare **testi leggibili**:
 - non usare l'allineamento giustificato
 - distanziare le righe (interlinea >1,5)
 - utilizzare una spaziatura espansa
 - grandezza carattere >14
 - font ad alta leggibilità come V e r d a n a, A r i a l, OPEN DYSLEXIC
- nell'organizzazione dei testi:
 - utilizzare proposizioni semplici e chiare
 - non usare doppie negazioni
 - non utilizzare troppi pronomi (costringono ad inferenze e aumentano il carico cognitivo)
 - evitare testi troppo lunghi
 - nei testi informativi o di studio preferire l'ordine cronologico ad eventuali flash-back
- favorire i lavori di gruppo, il **cooperative learning** ed il **tutoring** tra pari

NELLO SPECIFICO:

Per allieve/i con **dislessia** la scuola secondaria ha il compito di promuovere la capacità di comprensione del testo, quindi sarebbe opportuno:



- insistere sul passaggio alla **lettura silente** piuttosto che a voce alta, in quanto la prima risulta generalmente più veloce e più efficiente
- insegnare all'allieva/o modalità di lettura che, anche sulla base delle caratteristiche tipografiche e dell'evidenziazione di parole chiave, consenta di cogliere il significato generale del testo, all'interno del quale poi eventualmente avviare una lettura più analitica

Per l'allieva/o con dislessia, gli strumenti compensativi sono primariamente quelli che possono trasformare un compito di lettura (reso difficoltoso dal disturbo) in un compito di **ascolto**.

A tal fine è necessario fare acquisire all'allieva/o competenze adeguate nell'uso degli strumenti compensativi:

- supporto di una persona che legga gli items dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla
- utilizzo della sintesi vocale, con i relativi software, anche per la lettura di testi più ampi e per una maggiore autonomia
- utilizzo di libri o vocabolari digitali
- privilegiare il canale orale a quello scritto, consentendo anche la registrazione delle lezioni. Poiché prendere appunti costituisce un compito cognitivo, non potendo contare sull'automatismo della scrittura, l'allieva/o dislessica/o non riesce ad ascoltare chi parla e nel contempo annotare quanto viene detto. Preferisce ascoltare e comprendere l'argomento, che sarà poi studiato e ripassato utilizzando le registrazioni o il materiale o appunti forniti dall'insegnante o dai compagni
- semplificare il testo di studio, attraverso la riduzione della complessità lessicale e sintattica
- utilizzo di mediatori didattici che possono sia facilitare la comprensione sia supportare la memorizzazione e/o il recupero delle informazioni: mappe concettuali, tavole di nomenclatura, cronologie e altri strumenti di selezione e riorganizzazione del testo
- riguardo alla grammatica, le cui definizioni risultano astratte e di difficile memorizzazione per allieve/i con ridotto vocabolario lessicale e problemi a breve termine, occorre privilegiare l'osservazione diretta dei fatti linguistici per individuare la funzione comunicativa delle parole, prima di proporre regole e definizioni da memorizzare. È opportuno presentare invece tavole, mappe e glossari che permettano di ritrovare le definizioni con facilità.

In merito alle misure dispensative, l'allieva/o con dislessia è dispensato:

- dalla lettura a voce alta in classe
- dalla lettura autonoma di brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello di abilità
- da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata



Allieve/i con **disturbi della scrittura** (disortografia e/o disgrafia), riguardo agli strumenti compensativi, possono avere necessità di compiere una doppia lettura del testo da loro scritto: la prima per l'autocorrezione degli errori ortografici, la seconda per la correzione degli aspetti sintattici e di organizzazione complessiva del testo.

Essi potranno avvalersi:

- di mappe o di schemi nell'attività di produzione per la costruzione del testo
- del computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la rilettura) per velocizzare i tempi di scrittura e ottenere testi più corretti
- del registratore per prendere appunti

Per quanto concerne le misure dispensative (oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità minore di esercizi):

- sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura, sulla base della gravità del disturbo
- possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti

Per allieve/i con **disturbi del calcolo** (discalculia, difficoltà nella padronanza di abilità fondamentali quali addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni, lettura e scrittura di numeri, confronto di quantità, abilità di conteggio e risoluzione di problemi), è necessario tenere conto di 3 differenti categorie di errori:

- **errori nel recupero dei fatti aritmetici:** il recupero dalla memoria a lungo termine del risultato corretto di un fatto aritmetico o di una operazione di base non avviene in modo corretto
- **errori procedurali e di applicazione di strategie:** pur avendo appreso procedure di conteggio facilitanti, si utilizzano procedure più immature
- **difficoltà visuo-spaziali:** tutti quei problemi di ordine percettivo che influenzano negativamente l'organizzazione spaziale dell'operazione. In tal caso è opportuno l'accesso all'identificazione corretta dello stimolo per favorire la produzione corretta del calcolo. Esempi: utilizzare un carattere non inferiore ad Arial 12, controllare l'affollamento degli stimoli, presentare una consegna alla volta, organizzare lo spazio di esecuzione dell'esercizio facendo attenzione a non sottostimare gli spazi.

Nelle *Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, allegate al Decreto Ministeriale 5669 del 12 luglio 2011, Area del calcolo*, le indicazioni sono significative e funzionali, e vanno utilizzate in funzione dell'autonomia dell'alunno in un percorso di consapevolezza delle proprie caratteristiche di funzionamento:

“Sebbene la ricerca non abbia ancora raggiunto dei risultati consolidati sulle strategie



di potenziamento dell'abilità di calcolo, si ritengono utili i seguenti principi guida:

- *gestire, anche in contesti collettivi, almeno parte degli interventi in modo individualizzato;*
- *aiutare, in fase preliminare, l'alunno a superare l'impotenza guidandolo verso l'esperienza della propria competenza;*
- *analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi cognitivi che sottendono all'errore stesso con intervista del soggetto;*
- *pianificare in modo mirato il potenziamento dei processi cognitivi necessari.*

In particolare, l'analisi dell'errore favorisce la gestione dell'insegnamento. Tuttavia, l'unica classificazione degli errori consolidata nella letteratura scientifica al riguardo si riferisce al calcolo algebrico:

- *errori di recupero di fatti algebrici;*
- *errori di applicazione di formule;*
- *errori di applicazione di procedure;*
- *errori di scelta di strategie;*
- *errori visuo-spaziali;*
- *errori di comprensione semantica.*

L'analisi dell'errore consente infatti di capire quale confusione cognitiva l'allievo abbia consolidato in memoria e scegliere, dunque, la strategia didattica più efficace per l'eliminazione dell'errore e il consolidamento della competenza. Riguardo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative, valgono i principi generali secondo cui la calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario personalizzato, etc. sono di supporto ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico ma non aumentano le competenze.”



MODALITÀ E CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE PER OGNI DISCIPLINA

Secondo normativa, le modalità di verifica e valutazione devono essere siano coerenti con le misure didattiche definite nel PDP.

In sede di verifica devono essere messi a disposizione dell'allieva/o tutti gli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti nel PDP, compresi i tempi aggiuntivi.

VERIFICHE

In accordo con le famiglie e gli specialisti di riferimento, le verifiche scritte e orali per i DSA devono rispettare caratteristiche specifiche:

- interrogazioni e verifiche scritte programmate con almeno cinque giorni di anticipo, evitando la sovrapposizione nello stesso giorno di compiti e interrogazioni di più materie
- un facsimile delle verifiche andrebbero condivise con l'alunna/o prima della verifica
- per le verifiche scritte programmare tempi più lunghi del 30% o ridurre la quantità delle consegne (in alternativa è anche possibile suddividere la verifica in due parti da svolgersi in giorni diversi)
- inizialmente lettura delle prove a voce alta a tutta la classe e successivamente all'alunna/o con DSA le parti eventualmente da lei/lui richieste
- i testi delle verifiche dovranno essere scritti in modo chiaro e nitido in stampato maiuscolo, al pc con carattere 14 e interlinea 2, font Verdana o Arial, evitando la scrittura a mano
- i testi delle verifiche devono essere corredati di immagini, schemi, tavole (senza affollare il testo), se utili
- utilizzare adeguate modalità di strutturazione delle prove: domande a risposta chiusa, tavole da completare, cloze, uso di immagini e le domande aperte dovranno essere formulate con un linguaggio chiaro (frasi brevi e poche subordinate; evitare le doppie negazioni e troppi pronomi che costringono a inferenze e aumentano il carico cognitivo; usare forme attive e al modo indicativo) e chiedere risposte precise e non troppo lunghe
- a seconda della gravità del disturbo di apprendimento, limitare gli esercizi Vero/Falso, perché potrebbero richiedere più rilettura della frase proposta per una corretta comprensione
- a seconda della gravità del disturbo di apprendimento, limitare le domande aperte a favore del completamento di brevi testi
- preferire prove scritte informatizzate
- favorire l'utilizzo di mediatori didattici durante le prove (mappe mentali, mappe cognitive, schemi...)



- non tenere conto degli errori di trascrizione, degli errori di ortografia; tener conto del punto di partenza e dei risultati conseguiti, premiando progressi e sforzi dell'allieva/o
- ridotto utilizzo dei segni rossi di correzione, e la rassicurazione, attraverso indicazioni precise su come attuare i miglioramenti
- incentivare l'uso della calcolatrice, senza impedire l'uso del calcolo a mente (se possibile)
- non insistere sulla memorizzazione delle tabelline
- evitare di richiedere lo studio mnemonico e nozionistico in genere
- permettere all'allieva/o il recupero orale di eventuali insufficienze ottenute allo scritto
- per quanto riguarda le interrogazioni orali, è necessario considerare che molti soggetti con DSA hanno difficoltà nell'organizzazione sequenziale di un discorso; è quindi consigliabile fare domande mirate e univoche (non contenenti doppie negazioni, senza domande plurime), consentendo l'utilizzo di strumenti visivi (schemi, diagrammi, linee del tempo, ...) per il recupero alla memoria di quanto studiato
- durante le interrogazioni orali le domande non devono essere incalzanti. Ricordare che i soggetti con DSA hanno bisogno di tempi più lunghi per il recupero e l'esposizione degli argomenti studiati: va lasciato il tempo per rielaborare la domanda e per predisporre la risposta
- nella valutazione di prove di matematica/scientifiche in caso di risultato negativo/scorretto, tenere conto della qualità dell'utilizzo di strumenti, procedure, tecnologie, strategie compensative utilizzate
- nel commentare l'interrogazione, puntare sugli aspetti positivi, dimostrando ottimismo sulle possibilità di recupero degli errori
- evitare le valutazioni estremamente negative per non colpire l'autostima che nei soggetti con DSA è in genere molto bassa
- mantenere i contatti con la famiglia, soprattutto in caso di risultati negativi

VALUTAZIONE

Il D.M. n. 5669/2011 all'art. 6 comma 1 e 2 recita:

“La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli.

Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.”



Gli aspetti che incidono sulle prestazioni e il rendimento degli allieve/i con DSA sono molteplici:

- la gravità del disturbo di apprendimento
- le caratteristiche e abilità neuropsicologiche differenziate
- gli stili di apprendimento e le strategie cognitive di elaborazione dei contenuti
- gli aspetti psicologici ed emotivi
- la costruzione di una positiva immagine di sé
- gli eventuali comportamenti personali, scolastici o sociali disfunzionali
- il sentimento di adeguatezza e i livelli di autostima
- il senso di autoefficacia e le aspettative di successo
- la motivazione e l'approccio allo studio

Nella valutazione degli allieve/i con DSA bisogna sempre attuare la discriminazione tra:

- ciò che è espressione diretta del disturbo di apprendimento: in tal caso discente non può controllarlo e non va valutato
- ciò che esprime l'impegno dell'allieva/o e le conoscenze effettivamente acquisite, che è oggetto di valutazione

Per la valutazione delle verifiche scritte ed orali degli allieve/i con DSA dovranno essere adottate le apposite **griglie di valutazione** elaborate dai singoli dipartimenti disciplinari; dette griglie potranno essere adattate per ogni singolo allieva/o, tenendo conto della tipologia del suo disturbo di apprendimento.

Le griglie di valutazione adottate dovranno essere allegate ad ogni verifica scritta prima dell'archiviazione.

Al momento della registrazione del voto (sia scritto sia orale) nel registro elettronico, è consigliabile annotare (nella parte visibile alla famiglia) l'uso o meno degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previsti nel PDP ed ogni altra informazione ritenuta importante (ad es: che si tratta di una interrogazione programmata; che l'allieva/o si rifiuta di adottare gli strumenti compensativi previsti nel PDP...).

Nel caso in cui un'allieva/o con DSA riporti dei debiti in qualche disciplina nel corso o al termine dell'anno scolastico, si raccomanda di evidenziare nella verbalizzazione dello scrutinio quali sono state le maggiori difficoltà riscontrate nell'applicazione del PDP e le motivazioni del giudizio insufficiente, esplicitando che nella valutazione si è tenuto conto del disturbo specifico di apprendimento dell'allieva/o.



Le prove di recupero dovranno essere predisposte secondo gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste nel PDP e adottate dall'allieva/o.

Nel caso di **non ammissione alla classe successiva**, il Consiglio di classe nella formulazione del proprio giudizio e della motivazione della non ammissione, deve tener conto della particolare situazione dell'allieva/o (il suo D.S.A.) e deve esplicitare che nel corso dell'anno scolastico sono stati adottati ed attuati gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste nel PDP.

LINGUE STRANIERE

Riguardo alla didattica delle lingue straniere si riportano le indicazioni fornite dal MIUR nelle Linee guida allegate al Decreto attuativo della legge 170/2010:

"In sede di programmazione didattica si dovrà generalmente assegnare maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte. Poiché i tempi di lettura dell'alunno con DSA sono più lunghi, è altresì possibile consegnare il testo scritto qualche giorno prima della lezione, in modo che l'allievo possa concentrarsi a casa sulla decodifica superficiale, lavorando invece in classe insieme ai compagni sulla comprensione dei contenuti. In merito agli strumenti compensativi, con riguardo alla lettura, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire di audio-libri e di sintesi vocale con i programmi associati. La sintesi vocale può essere utilizzata sia in corso d'anno che in sede di esame di Stato.

Relativamente alla scrittura, è possibile l'impiego di strumenti compensativi come il computer con correttore automatico e con dizionario digitale. Anche tali strumenti compensativi possono essere impiegati in corso d'anno e in sede di esame di Stato. Per quanto concerne le misure dispensative, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire:

- di tempi aggiuntivi;
- di una adeguata riduzione del carico di lavoro;

(...) Resta fermo che in presenza della dispensa dalla valutazione delle prove scritte, gli studenti con DSA utilizzeranno comunque il supporto scritto in quanto utile all'apprendimento anche orale delle lingue straniere, soprattutto in età adolescenziale.

In relazione alle forme di valutazione, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione sarà dato più rilievo all'efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente.

Lo studio delle lingue straniere implica anche l'approfondimento dei caratteri culturali e sociali del popolo che parla la lingua studiata e, con l'avanzare del percorso scolastico, anche degli aspetti letterari. Poiché l'insegnamento di tali aspetti è condotto in lingua materna, saranno in questa sede applicati gli strumenti compensativi e dispensativi impiegati per le altre materie.



Sulla base della gravità del disturbo, nella scuola secondaria i testi letterari in lingua straniera assumono importanza minore per l'alunno con DSA: considerate le sue possibili difficoltà di memorizzazione, risulta conveniente insistere sul potenziamento del lessico ad alta frequenza piuttosto che focalizzarsi su parole più rare, o di registro colto, come quelle presenti nei testi letterari.”

Il D.M. n.5669, del 12 luglio 2011 (decreto attuativo della legge 170 del 2010) prevede:

“Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l'apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l'espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.” (Art. 6 comma 4)

Nei casi più gravi gli allieve/i con D.S.A possono essere dispensati dalle prove scritte in lingua straniera o addirittura esonerati dallo studio della lingua straniera.

La **DISPENSA** riguarda solo le prove scritte di lingua straniera. La valutazione avverrà solamente per le prove orali. Alla fine del percorso scolastico all'allieva/o verrà rilasciato il diploma finale, senza menzione della dispensa.

D.M. n. 5669/2011 Art. 6 comma 5:

“Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrono tutte le condizioni di seguito elencate:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).

In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.



I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ovvero all'università.”

Con l'**ESONERO** l'allieva/o non studierà la lingua straniera nel suo complesso. Alla fine del percorso scolastico all'allieva/o non verrà rilasciato il diploma finale ma solo un attestato delle competenze.

D.M. n. 5669/2011 Art. 6 comma 6:

“Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, o, l'allievo o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe – essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato.

In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.”

PROVE DI INGRESSO CLASSI PRIME

Le prove d'ingresso svolte all'inizio dell'anno scolastico nelle classi prime devono tenere conto della gravità del disturbo di apprendimento di allieve/i con DSA.

Nei casi di grave disturbo o deficit, vanno applicati gli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti dalla normativa.

In tutti gli altri casi, è preferibile somministrare le prove d'ingresso senza modifiche e senza l'uso di strumenti compensativi e misure dispensative (tempi più lunghi o riduzione della verifica). Questo per favorire l'osservazione della prestazione deficitaria e il livello di difficoltà riscontrato nelle varie discipline.

Tali prove dovranno servire solo a fini conoscitivi, quindi il voto riportato non dovrà fare media con gli altri voti attribuiti ad allieve/i con DSA nel prosieguo dell'anno scolastico.

PROVE INVALSI

Allieve/i con DSA delle classi II e V della Secondaria di Secondo grado (gradi 10 e 13) svolgono le Prove INVALSI così come stabilito dal D.L. 62 del 13 aprile 2017.



Per allieve/i delle classi V risulta obbligatorio lo svolgimento delle Prove INVALSI quale requisito di ammissione all’Esame di Stato (art. 13, comma 2, lettera b del D.L. 62/2017).

Hanno diritto a una modalità di svolgimento con misure compensative o dispensative, in base a quanto è previsto nel PDP – *Piano Didattico Personalizzato*.

Allieve/i con certificazione di Disturbi Specifici dell’Apprendimento partecipano svolgendo le Prove INVALSI nel loro formato standard oppure con l’ausilio di quanto previsto e messo in pratica nel PDP – *Piano Didattico Personalizzato* e con l’ausilio delle misure compensative previste da INVALSI:

- il tempo aggiuntivo – fino a 15 minuti per ciascuna prova
- l’utilizzo del dizionario
- l’utilizzo della calcolatrice
- sintetizzatore vocale

Prova di lingua inglese

Se il PDP prevede l’esonero dalla prova scritta di lingua straniera o dall’insegnamento della lingua straniera, l’allieva/o con DSA non svolge la prova di lettura o di ascolto oppure l’intera prova nazionale di Lingua Inglese.

Allieve/i dispensati da una o da entrambe le Prove di Inglese non ricevono al termine del secondo ciclo di studi la descrizione dei livelli di apprendimento da parte dell’INVALSI.

CLASSE SECONDA

Per consentire la richiesta tempestiva all’INVALSI di quanto necessario, i coordinatori di classe appena emanato dal Ministero l’annuale Decreto Legislativo, provvederanno a

- comunicare via e-mail al Referente d’istituto il numero di allieve/i con DSA presenti nella loro classe che necessitano di misure dispensative (15 minuti di tempo in più) e di strumenti compensativi (sintetizzatore vocale per l’ascolto in cuffia della prova, che verrà visualizzata e svolta al computer)
- inoltrare richiesta, tramite il personale di segreteria, alla piattaforma INVALSI

CLASSE QUINTA

Le prove standardizzate riguardano le seguenti discipline: Italiano, Matematica e Inglese, secondo quanto disposto dall’art. 19, comma 1 e 2 e dall’art. 20 comma 14 del D.L. 62 del 13 aprile 2017.



Per consentire la richiesta tempestiva all'INVALSI di quanto necessario, i coordinatori di classe appena emanato dal Ministero l'annuale Decreto Legislativo, provvederanno a

- comunicare via e-mail al Referente d'istituto il numero di allieve/i con DSA presenti nella loro classe, il numero di allieve/i con DSA dispensati o esonerati dalla prova scritta di lingua inglese e che necessitano di misure dispensative e di strumenti compensativi
- inoltrare richiesta, tramite il personale di segreteria, alla piattaforma INVALSI

Informazioni in merito allo svolgimento delle prove INVALSI devono essere inserite nel PDP – Piano Didattico Personalizzato.

Ulteriori e approfondite indicazioni dall'INVALSI, saranno comunicate a tutti i soggetti coinvolti a cura della Segreteria e del Referente d'Istituto per i DSA.

ESAMI DI STATO

Allieve/i con Disturbo Specifico Di Apprendimento (DSA), certificato ai sensi della Legge 170/2010 sono ammessi a sostenere l'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 3, sulla base del Piano Didattico Personalizzato (PDP), e sostengono la prova secondo quanto previsto dall'Ordinanza Ministeriale contenente indicazioni concernenti gli esami di stato per gli studenti con Disabilità, DSA e BES nel secondo ciclo di istruzione.

Prove di simulazione

Nelle prove di simulazione dell'Esame di Stato dovranno essere adottate le stesse modalità di compensazione e dispensa attivate nel corso dell'anno scolastico, secondo quanto specificato nel Piano Didattico Personalizzato:

- utilizzo di testi registrati in formato mp.3 (registrando la lettura della traccia o trasformandola in file audio tramite l'utilizzo di un software; l'ascolto avverrà in cuffia); in formato cartaceo con accorgimenti per rendere la prova più leggibile o con lettura della stessa da parte di un docente della commissione; testi in formato elettronico, per poter svolgere la prova utilizzando un computer con correttore ortografico, sintesi vocale e cuffie
- utilizzo di calcolatrice e dizionari digitali off-line
- utilizzo di tavole, formulari, mappe, schemi: questi dovranno essere preventivamente concordati coi docenti della disciplina interessata e consegnati almeno 1 settimana prima della data fissata per le simulazioni. Tali strumenti potranno essere utilizzati anche per lo svolgimento del colloquio orale
- dispensa dall'uso del corsivo nelle prove scritte a mano dall'allieva/o;



- predisposizione per tutte le prove delle griglie di valutazione apposite per gli studenti con DSA
- assegnazione di tempi più lunghi per l'effettuazione della prova in misura non superiore al 30%

Non è possibile, in alternativa, ridurre la prova del 30% poiché questa modalità non è ripetibile agli Esami di Stato.

I docenti Coordinatori delle classi quinte dovranno comunicare alla Segreteria almeno un mese prima la data fissata per le simulazioni l'eventuale richiesta per gli allieve/i con DSA di utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici (computer con sintesi vocale e/o altri programmi e *software*, lettore mp3) durante le prove scritte, per la predisposizione in tempo utile della strumentazione.

Prove degli Esami di Stato

L'Esame di Stato verrà svolto secondo le modalità previste dall'annuale Decreto Legislativo emanato dal Ministero e contenente le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento delle prove.

In generale, per allieve/i con disturbo specifico di apprendimento (DSA), sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, la Commissione d'Esame individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame.

Nello svolgimento delle prove d'esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e già impiegati in corso d'anno, e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte.

I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formati "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle *Linee guida* indicate al D.M. n. 5669 del 2011, di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte.

Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.

In sede di esame, prove sostitutive delle prove scritte sono stabilite dalla commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe.

In caso di dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, i candidati con DSA sostengono una prova orale sostitutiva, autonoma dalla prova orale d'esame e alla presenza dell'intera commissione.

La commissione adatta, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale.



Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sul quale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

Allieve/i con certificazione di DSA che, ai sensi dell'articolo 20, comma 13, del D.L. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate al solo rilascio dell'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5, del D.L. 62/2017.

Il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto, né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono allieve/i della classe di riferimento.

Allieve/i con certificazione di DSA che, ai sensi dell'articolo 20, comma 12, del D.L. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono prova orale sostitutiva della prova scritta, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta.

Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato a tali condizioni conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

Procedure e documenti

I docenti Coordinatori delle classi quinte dovranno comunicare alla Segreteria entro il 15 aprile l'eventuale richiesta per gli alunni con DSA di:

- apparecchiature e strumenti informatici (computer con sintesi vocale e/o altri programmi e software, lettore mp.3) da utilizzare durante le prove scritte degli Esami di Stato
- prove scritte in formato speciale Word, specificando Font e grandezza carattere, al fine di poter inoltrare in tempo utile tale richiesta al MIUR

Tutte le informazioni relative ad allieve/i con certificazione di DSA sono riservate, pertanto nel documento del 15 maggio è possibile far riferimento, nella sezione relativa al quadro generale della classe, alla sola presenza di allieve/i con DSA.

Non va riportata diagnosi o qualsiasi documento privato (poiché il documento è affisso all'albo e quindi pubblico).

Non bisogna apporre nessuna sigla o simbolo accanto al nome dell'alunna/o (H, DSA, BES).



Tutte le informazioni relative ad allieve/i con DSA vanno inserite in una **relazione** che deve essere redatta entro il 15 maggio.

Tale relazione **non deve essere affissa all'albo** ma deve essere consegnata, insieme alla documentazione relativa allo studente, esclusivamente alle Commissioni degli Esami.

La **relazione** dell'alunna/o con DSA, sulla base del PDP o della RELAZIONE, deve contenere le seguenti sezioni descrittive:

- presentazione dell'alunno
- riferimento alla diagnosi medico-specialistica o, in sua assenza, vanno riportate le considerazioni/motivazioni del Consiglio di Classe (*Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e Circolare Ministeriale n. 8 del 06/03/13*)
- sintesi del profilo funzionale dell'alunna/o
- metodologie e procedure messe in atto dal consiglio di classe per il successo formativo
- strumenti e criteri di verifica adottati
- indicazioni per la prova degli Esami di Stato:
 - se sono necessari tempi più lunghi per lo svolgimento della prova;
 - se è necessario che un commissario legga all'alunno il testo della prova;
 - se è necessaria una data strumentazione per l'ascolto;
 - se sono stati utilizzati strumenti compensativi (sono gli stessi elencati nel PDP/relazione dell'alunna/o);
 - se sono stati utilizzati strumenti dispensativi (sono gli stessi elencati nel PDP/relazione dell'alunna/o);
 - se è stata effettuata una valutazione personalizzata secondo apposite griglie per l'alunna/o;
 - se è fondamentale l'uso di strumentazione informatica durante tutte le prove d'esame;
 - eventuali altre indicazioni.

Insieme alla relazione devono essere allegati:

- PDP
- simulazioni della prova d'esame e relativa griglia di valutazione (redigere una breve descrizione della prova)
- materiali e strumenti compensativi e dispensativi utilizzati durante l'anno scolastico
- griglie di valutazione per le prove

Dopo l'emanazione da parte del Ministero dell'annuale Ordinanza Ministeriale contenente le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli Esami di Stato, verranno fornite ai docenti indicazioni maggiormente dettagliate.